

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4484

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI, ABETE, ANDREOLI, ARMELLIN, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, BORRI, BOSCO BRUNO, BOSCO MANFREDI, BRICCOLA, CARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI PIER FERDINANDO, COLONI, COMIS, COSTA SILVIA, CRISTOFORI, DEL MESE, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GIOIA, GRIPPO, LATTANZIO, LECCISI, LEONE, LO BELLO, LOMBARDO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANCHINU, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PIREDDA, PISICCHIO, QUIETI, RABINO, RADI, REBULLA, RICCIUTI, RIGHI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, TESCHI, USELLINI, VENTRE, VITI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZURLO**

*Presentata il 25 febbraio 1987*

### Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è facile rilevare dagli organi d'informazione, continuano nel nostro Paese a verificarsi in edifici civili incidenti rovinosi e spesso mortali, dovuti a fughe di gas.

Approfondendo il problema ed analizzando i fatti che hanno provocato questi incidenti, ci si rende conto che la loro stragrande maggioranza (per non dire la totalità) si sarebbe evitata se nell'impianto fosse stato installato un rilevatore di gas.

Esistono in commercio, di tecnologia e fabbricazione italiana, apparecchi idonei a risolvere il problema con costo di acquisto di qualche decina di migliaia di lire.

Questi apparecchi, allorquando nell'ambiente a causa di una fuga si verifici una concentrazione di gas pari al 10 per cento del limite di pericolosità, intervengono con segnalazioni ottiche e sonore determinando il blocco della erogazione.

Il problema è tanto più urgente se si considera il fatto che, col piano di metanizzazione in atto, si tende a diffondere le utenze di gas in modo completo e capillare su tutto il territorio nazionale.

L'incremento annuo di nuove utenze è infatti di oltre 500 mila.

Questo progetto di legge vorrebbe risolvere, sia pure in termini di tempo non brevissimo, il problema alle radici con la certa salvaguardia di centinaia di vite umane.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Tutte le utenze, sia individuali che condominiali di gas di qualsiasi natura, devono essere dotate, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di idonei segnalatori di gas.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 è punita con un'amenda a carico dell'utente da lire 500.000 a lire 3 milioni.

## ART. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, emana:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche per la omologazione dei segnalatori di gas;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per l'installazione e la manutenzione periodica degli impianti di segnalamento sopradescritti.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trasmettere ai comuni tutte le informazioni necessarie per promuovere una idonea campagna di informazione.

## ART. 3.

1. L'onere di acquisto o noleggio del segnalatore e la relativa manutenzione è a carico dei singoli utenti.

## ART. 4.

1. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le aziende erogatrici di gas, sia pubbliche che private, non possono procedere all'allacciamento sulla rete di distribuzione di nuovi impianti che non siano muniti di idonei segnalatori di gas, selettivi ed omologati per il tipo di gas erogato.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 è punita con un'ammenda a carico delle società erogatrici da lire 5 milioni a lire 25 milioni.